

(N. 45)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati il 29 luglio 1948 (V. stampato N. 41)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro degli Affari esteri

(SFORZA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro e, *ad interim*, del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO
IL 29 LUGLIO 1948

Agevolazioni fiscali per gli atti e i contratti di retrocessione di beni appartenenti a sudditi delle Nazioni Unite simulatamente trasferiti

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le esenzioni fiscali stabilite dal decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 222, sono estese agli atti ed ai contratti che saranno posti in essere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la retrocessione a favore dei sudditi delle Nazioni Unite dei beni da essi simulatamente trasferiti, prima dello scoppio delle ostilità, al fine di sottrarli alle misure previste dalla legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni ed aggiunte.

Il Presidente della Camera dei Deputati
GRONCHI